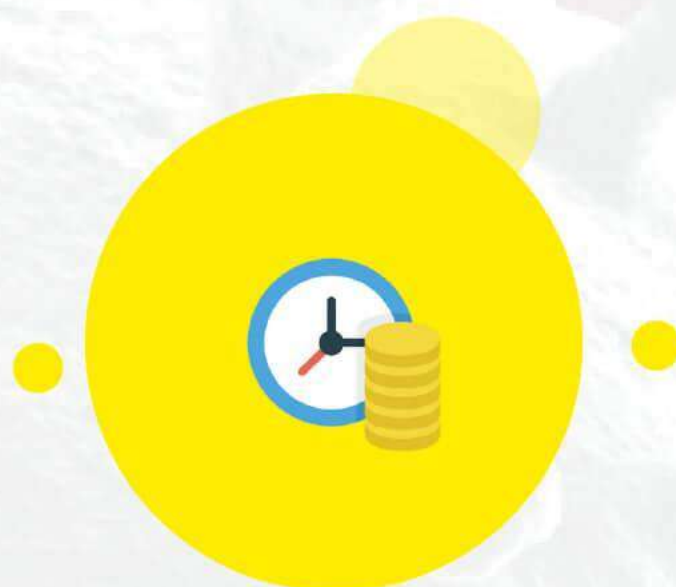


DECRETO CURA ITALIA 17 MARZO 2020 N. 18
I PROVVEDIMENTI
PER IMPRESE E FAMIGLIE



**SLITTAMENTO
ADEMPIMENTI**



**SLITTAMENTO
PAGAMENTI**



**FONDO PER
IL CREDITO**



**RISORSE PER
AUTONOMI E IMPRESE**



**RISORSE PER
AMMORTIZZATORI**



**RISORSE PER
FAMIGLIE**

LA STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è articolato nei seguenti titoli che raggruppano articoli attinenti le diverse materie:

- **Titolo 1:** Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale – Da art. 1 a Art. 18
- **Titolo 2:** Misure a sostegno del lavoro – Da Art. 19 a Art. 48
- **Titolo 3:** Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario – Da art. 49 a Art. 59
- **Titolo 4:** Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – Da Art. 60 a Art. 71
- **Titolo 5:** Ulteriori disposizioni – Da Art. 72 a Art. 127

Si tratta di misure in materia di internazionalizzazione, forze di polizia, trasporto, giustizia, carceri, concorsi pubblici, cultura e spettacolo, sport, stampa, Università e alta formazione, servizio postale, rifiuti.

Di seguito saranno esaminate nel dettaglio le misure previste in favore di imprese e lavoratori, sintetizzandone i contenuti e fornendo le prime indicazioni riguardo la loro operatività.

Gli articoli sono riorganizzati per tipo di intervento: **slittamento adempimento, slittamento pagamenti, fondi per il credito, risorse per autonomi e imprese, risorse per ammortizzatori, risorse per le famiglie.**

SLITTAMENTO adempimenti





ART. 62

PROROGA ADEMPIMENTI TRIBUTARI

PER CHI:

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia

PER COSA:

Sospensione adempimenti tributari **diversi da versamenti e dall'applicazione di ritenute alla fonte e di addizionali regionali e comunali** scadenti nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020.

N.B.

Gli adempimenti in questione andranno eseguiti entro il 30 06 2020 senza sanzioni. Esempi della sospensione riguardano la dichiarazione IVA 2020, l'esterometro per il primo trimestre 2020. Il termine per la presentazione della CU resta al 31 03 2020, quello per la trasmissione del 730 resta al 30.09.2020, il termine per l'invio telematico all'AdE dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi, resta al 31 03 2020.



ART. 67

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO

PER CHI:

TUTTI

PER COSA:

sospensione dal 08 03 2020 al 31 05 2020 delle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.



ART. 106

PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

PER CHI:

Le società tenute alla redazione del bilancio in base al c.c. e che si rifanno agli articoli 2364 2° comma e 2478 bis di quest'ultimo.

PER COSA:

l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quindi, riconosciuto il maggior termine per l'approvazione dei bilanci, come «ordinario».

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto



ART. 113

PROROGHE COMUNICAZIONI RIFIUTI

PER CHI:

TUTTI

PER COSA:

rinvio al 30 giugno degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile);

proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.

proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

SLITTAMENTO pagamenti





ART. 60

PROROGA DI TUTTI I VERSAMENTI

Per chi:
TUTTI

Che cosa:

Prorogati al **20 marzo 2020**, senza applicazione di interessi né sanzioni, i termini per **tutti i versamenti verso le P.A.** (es. Erario, CCIAA, INPS, INAIL) in scadenza il 16 marzo 2020.

Esempi espliciti di proroga dal 16/03 al 20/03: taxa vidimazione libri sociali, ritenute d'acconto (codice 1040), contributi previdenziali, IVA.



ART. 61

PROROGA PER LE CATEGORIE PIU' COLPITE

Per chi:

imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, palestre, piscine, gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, night club, sale gioco biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, organizzatori di fiere, corsi, eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub, musei, biblioteche, asili nido, scuole guida professionali per autisti, corsi di formazione professionale, assistenza sociale anziani e disabili, terme e spa, stazioni bus, treno e metro, servizi di gestione trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, servizi noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, guide e assistenze turistiche.

Che cosa:

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL e degli adempimenti per contributi previdenziali e assistenziali e per i premi INAIL nel **periodo 2.3 - 30.4.2020**, dei versamenti IVA scadenti nel mese di **marzo 2020**.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31 05 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato.



ART. 61

PROROGA PER LO SPORT

Per chi:

Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Che cosa:

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati/ dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi INAIL scadenti nel periodo **02.03.2020 - 31.5.2020**.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato



ART. 62

PROROGA PAGAMENTI PER I «PICCOLI»

Per chi:

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019
≤ 2.000.000 €

Che cosa:

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti tra **l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020**, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31 05 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi.

Nessun rimborso se si è già versato.

Esempio: saldo IVA annuale 2019.

Attenzione al parametro per individuare i soggetti beneficiari: è l'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non il Volume d'Affari 2019.

Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.



ART. 62

OPPORTUNITA' PER I RICAVI/COMPENSI LORDI

Per chi:

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 ≤ 400.000 €

Che cosa:

non assoggettamento alla ritenuta d'acconto per i redditi da lavoro autonomo anche occasionale (art. 25 dpr 600 /73), provvigioni e simili (art. 25 bis dpr 600/73) da parte del sostituto d'imposta, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo 16 03 2020 al 31 03 2020.

A condizione che i sostituiti non abbiano, nel mese di febbraio, sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

I sostituiti che vogliono percepire i ricavi/compensi lordi, quindi, devono rilasciare apposita certificazione attestante il requisito del volume dei ricavi/compensi.

Questi ultimi provvederanno a versarsi le ritenute non operate dai sostituti, entro il 31 05 2020 o con al max 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni né interessi a partire dal mese di maggio 2020.

N.B.

E' esclusa dall'agevolazione la ritenuta dell'8% art. 25 D.L. 31/05/2010 n. 78.



ART. 62

PROROGA PER I COMUNI PIU' COLPITI

Per chi:

solo per i soggetti ricadenti nei Comuni della zona rossa individuata dal DPCM del 23 02 2020.

Che cosa:

I versamenti ordinari delle imposte e degli adempimenti tributari, (comprese le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, sui redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente, sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato), delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e di quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi, **scadenti tra il 21 02 2020 ed il 31 03 2020.**

N.B.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.



ART. 68

SOSPENSIONI CARTELLE E AVVISI INPS

Per chi:
TUTTI

Che cosa:

Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal **08 03 2020 al 31 05 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi (vedi INPS), ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e atti esecutivi emessi da questi ultimi. Sospensione anche di “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”, in scadenza al 28 02 ed al 31 03, fino al 31 05 2020.

Pare non siano comprese nella proroga le scadenze delle rate comprese in questo periodo, relative alle rateazioni di avvisi bonari e cartelle esattoriali già in essere.



ART. 71

PREMIO PER CHI HA GIA' PAGATO

Per chi:
TUTTI

Che cosa:

Un decreto del MEF stabilirà delle forme di menzione per i contribuenti che non si sono avvalsi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste. Dovranno però comunicarlo al MEF.



ART. 92

PROROGHE PER IL TRASPORTO

Per chi:
imprese di trasporto merci e persone

Che cosa:

sospensione, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riferiti ad operazioni e servizi portuali);

differimento del termine di pagamento dei diritti doganali, scadenti fino al 30 04 2020, ai successivi 30 giorni;

autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

FONDO PER IL credito



Articolo 49

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Attivate per 9 mesi le seguenti misure:

- **Gratuità** per la concessione della garanzia
- Concessione di garanzia per prestiti **fino a 5 milioni di euro**
- Concessione di garanzia per operazioni di rinegoziazione del debito
- Elevata la percentuale di copertura **all'80% per la garanzia** e al **90% per la riassicurazione** con importo massimo di 1,5 milioni di euro
- In caso di sospensione del pagamento delle rate per affidamenti in essere da parte delle banche e intermediari finanziari viene allungato anche la durata della copertura da parte del Fondo Centrale
- L'ammissibilità delle operazioni al fondo viene calcolata sulla base di valutazione economico finanziaria e non «andamentale». Escluse imprese con sofferenze o inadempienze probabili
- Per operazioni di portafoglio relative ad imprese danneggiate dall'emergenza la quota della trancia junior coperta dal fondo può essere elevata al 50%
- Ammessi a garanzia **nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo massimo di 3.000 euro** erogati in favore di autonomi e liberi professionisti danneggiati dall'epidemia. Operazioni gratuite e senza valutazione.
- Sono **prorogati i termini di tre mesi** per gli adempimenti amministrativi relativi al Fondo Centrale
- Viene prevista una garanzia gratuita dell'80% in favore degli enti di microcredito per operazioni fino ai 40.000 euro
- Viene demandato al MEF con il MISE l'approvazione di nuove misure per il rilascio di finanziamenti e garanzie fino al 90% in favore di banche e intermediari finanziari

Articolo 51

CONTENIMENTO COSTI DELLA GARANZIA

I contributi annui versati da parte dei confidi e tutte le altre somme corrisposte tranne che a titolo di sanzione, versati all'Organismo per la tenuta dell'albo dei confidi previsto dall'art 112bis del TUB, sono deducibili dai contributi dovuti per l'adesione ad un Confidi interconsortile.



Articolo 54

FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA

Per **9 mesi** l'ammissione al fondo di solidarietà per i mutui prima casa (importo non superiore a 250.000 euro) per la sospensione del pagamento delle rate, è **estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti** che registrino un calo di fatturato superiore al 33% nel trimestre da febbraio 2020 paragonato all'ultimo trimestre 2019. Non necessario la presentazione dell'ISEE. Necessario decreto del MEF per disciplinare le misure attuative.



Articolo 56

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

- a) **Impossibilità di revoca** per aperture di credito e prestiti già esistenti alla data del 29 febbraio 2020 **fino al 30 settembre 2020**
 - b) Per i prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020, i contratti sono **prorogati fino al 30/09/2020**
 - c) Per mutui e altri finanziamenti rateali, il **pagamento delle rate e dei canoni di leasing è sospeso fino al 30/09/2020** ed il piano delle rate sospese è dilazionato senza maggiori oneri
-
- Per le PMI **la garanzia del fondo è estesa fino al 33%** per le operazioni precedenti attraverso una sezione speciale del Fondo
 - Per accedere alle misure l'impresa dovrà **autocertificare** di aver subito una riduzione dell'attività a seguito dell'epidemia da Covid-19
 - L'accesso alle misure è **gratuito e senza valutazione**

Articolo 57

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Viene concessa la Garanzia dello Stato fino all'80% per finanziamenti per liquidità erogati da Cassa Depositi e Prestiti anche sotto forma di garanzie di prima perdita erogate in favore di banche ed altri istituti che esercitano attività di concessione di credito, nei confronti di imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato derivante dall'emergenza epidemiologica e che non possano accedere ai benefici del Fondo Centrale.

Necessario decreto di concerto tra MISE e MEF per definire le modalità e le condizioni.

RISORSE PER autonomi e imprese





ART. 55

CREDITO D'IMPOSTA CREDITI SCADUTI CEDUTI

PER CHI:

le società.

PER COSA:

Credito d'imposta per le società che cedono a titolo oneroso, nel 2020, crediti scaduti da più di 90 gg. Queste trasformano in credito d'imposta non più del 20% dei crediti ceduti, corrispondente alle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali non ancora utilizzate e ACE non utilizzato alla data di cessione dei crediti. I crediti d'imposta possono essere usati in compensazione, ceduti o chiesti a rimborso.

L'agevolazione pare di non immediata e pratica applicazione. Necessari ulteriori approfondimenti.



ART. 64

INCENTIVO ALLA SANIFICAZIONE

PER CHI:

Imprese e professionisti.

PER COSA:

credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

N.B.

Non fruibile da subito. Serve decreto del MEF da emanare entro 60 gg. dalla legge di conversione.



ART. 65

CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI

PER CHI:

Imprese **non** rientranti fra quelle autorizzate a mantenere l'apertura di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020. (quindi no alimentari, edicole, lavanderie ecc).

PER COSA:

credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.



ART. 66

EROGAZIONI DEDUCIBILI

PER CHI:

Tutte le imprese.

PER COSA:

le erogazioni liberali in denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili dal reddito d'impresa. Anche ai fini Irap, nell'esercizio in cui sono effettuate.



ART. 93

INCENTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

PER CHI:

Imprese trasporto pubblico non di linea.

PER COSA:

contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Importo max 50% spesa sostenuta e fino ad esaurimento fondi.

N.B.

Non fruibile da subito. Serve decreto del Mit da emanare entro 60 gg. dalla legge di conversione.

RISORSE PER ammortizzatori



TIPO IMPRESA	AMMORTIZZATORE ORDINARIO
ARTIGIANA NON EDILE	FSBA
ARTIGIANA EDILE	CIGO
INDUSTRIA ANCHE EDILE	CIGO/CIGS
TERZIARIO /TURISMO/altri da 1→5 dipendenti	NON PREVISTO /SCOPERTI
TERZIARIO /TURISMO/altri 6 →15 dipendenti	FIS
TERZIARIO /TURISMO/altri >15 dipendenti	FIS
PER I DATORI PER I QUALI NON SONO PREVISTI AMMORTIZZATORI ORDINARI O DA QUANDO GLI STESSI SONO ESAURITI E' STATA PREVISTA LA CIG IN DEROGA (art.21)	

FSBA – datori di lavoro artigiani non edili titolo II capo I art.19

1. confermata retroattività anche periodi precedenti a entrata in vigore DL;
2. confermata deroga all'anzianità dei 90 giorni di anzianità al 23.2.2020 del lavoratore quale pre condizione per utilizzare FSBA;
3. art.18 coma 6 prevede un finanziamento di 80 milioni di euro da parte dello Stato da suddividere con l'altro fondo bilaterale del settore della somministrazione il TIS (giudizio positivo; criticità futura suddivisione risorse tra FSBA e TIS).

CIGO COVID datori di lavoro industriali e artigiani edili titolo II capo I art.19

1. introdotta apposita causale “emergenza COVID-19”;
2. durata dedicata di 9 settimane;
3. confermata retroattività per periodi precedenti a entrata in vigore DL a far data dal 23.2.2020 e fino al 31.8.2020;
4. neutralizzazione delle 9 settimane ai fini dei contatori ordinari di utilizzo massimo della CIGO (es. 52 settimane per biennio) con le altre causali previgenti al DL;
5. no addizionali dal 9% al 15% (no costi del datore quando usa CIGO COVID);
6. cassa integrabili solo i dipendenti in forza al 23.2.2020 anche senza 90 gg di anzianità aziendale;
7. procedura sindacale compattata in 3 giorni dalla richiesta e anche per via telematica.

FIS COVID datori di lavoro terziario turismo altri titolo II capo I art.19 art. e 21

1. introdotta apposita causale per assegno ordinario FIS “emergenza COVID-19”;
2. durata dedicata di 9 settimane;
3. pagamento diretto INPS (da capire se anche per >15);
4. confermata retroattività per periodi precedenti a entrata in vigore DL a far data dal 23.2.2020 e fino al 31.8.2020;
5. neutralizzazione delle 9 settimane ai fini dei contatori ordinari di utilizzo massimo del FIS (es.13 settimane per biennio) con le altre causali previgenti al DL;
6. no addizionale 4% (no costi del datore quando usa FIS COVID);
7. solo i dipendenti in forza al 23.2.2020 anche senza 90 gg di anzianità aziendale;
8. procedura sindacale compattata a 3 giorni dalla richiesta e anche per via telematica;
9. esteso ai datori tra i 1 e 5 l’assegno ordinario (avevano solo assegno solidarietà);
10. tolto il tetto aziendale di utilizzo (art.29 comma 4 D.lgs.148/15);
11. Per chi aveva solidarietà in corso al 23.2.2020 la può convertire in assegno ordinario covid 19.

CIGS COVID datori di lavoro industria > 15 o terziario > 50 dip. titolo II capo I art.20

1. tutela datori di lavoro che alla data del 23.2.2020 hanno in corso cassa integrazione straordinaria che possono commutarla in CIGO COVID 19;
2. durata dedicata di 9 settimane;
3. no contribuzione addizionale;
4. semplificazioni su consultazione sindacale ed esame congiunto.

CIG IN DEROGA COVID

titolo II capo I art.22

1. campo applicazione: i datori di lavoro privati (non di lavoro domestico) per i quali non trovano applicazione gli ammortizzatori ordinari o li hanno esauriti;
2. solo per lavoratori in forza al 23.2.2020;
3. durata: 9 settimane con copertura anche ai fini pensionistici;
4. ammontare: come CIGO/FSBA e pagamento diretto INPS;
5. fondo per il 2020: 3.293,2 milioni di euro da ripartire alle Regioni con decreto Ministero lavoro e economia;
6. procedura/accordo sindacale per usarla confermato, non richiesto solo per imprese fino a 5;
7. resta fermo quanto previsto dagli artt.15 e 17 DL 9.2020 (*precedenti Cigd Vo' Euganeo e Veneto*).

RISORSE PER famiglie





CONGEDO PARENTALE PRIVATI DIPENDENTI

titolo II capo II art.23

1. retroattivi dal 5 marzo 2020;
2. per assistere i figli a casa in conseguenza sospensione scuole di ogni ordine e grado;
3. durata 15 giorni continuativi o frazionati e alternativamente tra i due genitori;
4. per figli di età non superiore ai 12 anni (o qualunque età con disabilità l.104/92);
5. indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
6. non per lavoratori in forza in CIGO, FSBA, FIS, CIGS, CIGD o percettori NASPI, dis coll, ecc.;
7. per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni aspettativa non retribuita/contribuita;
8. in alternativa bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (solo questo anche a **autonomi non iscritti** all'INPS—co. 8bis);
9. risorse 2020: 1.261,1 milioni;



CONGEDO PARENTALE

LAVORATORI AUTONOMI E IN GESTIONE SEPARATA

titolo II capo II art.23 comma 3

1. stesse durate e requisiti dei dipendenti (figli dai 6 ai 12 anni);
2. indennità giornaliera **lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS** è pari al 50% della retribuzione giornaliera convenzionale;
3. indennità giornaliera lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata pari al 50% di 1/365 del reddito individuato utilizzato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini dell'indennità di maternità;
4. possono optare bonus 600 euro baby sitting.



ESTENSIONE PERMESSI L.104/1992

titolo II capo II art.24

Il numero di giorni di permesso mensile (art.33 co.3 l.104/1992) pari a tre giorni retribuito è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.



SORVEGLIANZA ATTIVA LAVORATORI

titolo II capo II art.26

1. **i periodi quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria** previsti per soggetti sintomatici o che abbiano avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusiva, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. h) e i) del D.L nr.6/20 sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Per la definizione di «contatto stretto» si rinvia a quanto previsto dalla Circolare della Regione Veneto 2 marzo 2020 recante indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro non sanitari;
2. non sono computabili ai fini del periodo di comporto; non sono previste visite fiscali (Messaggio INPS 25 febbraio 2020);
3. il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare;
4. se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica;
5. gli oneri a carico del datore che presentino domanda sono a carico dello Stato nel limite per il 2020 di 130 milioni;
6. Il DL non contempla i casi di c.d.: «quarantena volontaria» da definirsi come i casi di chi sia in attesa della decisione dell'autorità pubblica di prevedere la sorveglianza attiva né le «assenze per timore di contagio» da trattarsi, nel caso in cui siano state adottate tutte le cautele/protocollo sicurezza previsti, come «assenze ingiustificate».



INDENNITA' COVID PROFESSIONISTI E GESTIONE SEPARATA

titolo II capo II art.27

1. essere professionisti titolari di P. IVA attivi al 23.2.2020;
2. essere titolari di rapporti di co.co.co. attivi al 23.2.2020 e iscritti alla gestione separata;
3. indennità una tantum per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro;
4. esente fiscalmente;
5. erogata da INPS;
6. 203,4 milioni di euro per l'anno 2020;
7. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria.



INDENNITA' COVID LAVORATORI AUTONOMI

titolo II capo II art.28

1. essere lavoratori autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
2. indennità una tantum per il mese di marzo **pari a 600 euro**;
3. esente fiscalmente;
4. erogata da INPS;
5. 2.160 milioni di euro per l'anno 2020;
6. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria;

INDENNITA' COVID STAGIONALI TURISMO

titolo II capo II art.29

1. essere dipendenti settore turismo e stabilimenti balneari;
2. aver cessato involontariamente rapporto tra il 1.1.2019 entrata in vigore DL;
3. indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro;
4. esente fiscalmente;
5. erogata da INPS;
6. 103,8 milioni di euro per l'anno 2020;
7. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria.

INDENNITA' COVID LAVORATORI AGRICOLI

titolo II capo II art.30

1. essere operai agricoli a termine;
2. nel 2019 aver effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo;
3. indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro;
4. esente fiscalmente;
5. erogata da INPS;
6. 396 milioni di euro per l'anno 2020;
7. non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenza obbligatoria.



NON CUMULABILITÀ INDENNITÀ COVID

titolo II capo II art.31

Le varie indennità COVID non si cumulano e non spettano ai percettori reddito di cittadinanza.



PROROGHE TERMINI SUSSIDI

titolo II capo II art.32,33,34

- 1. disoccupazione agricola** competenza 2019; per le domande non presentate il termine è spostato al 1.6.2020;
- 2. Naspi E Dis Coll:** per eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal **1.1.2020→31.12.2020 i termini di decadenza passano** da 68 a 128 giorni; se presentata domanda oltre termini ordinari è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno dalla cessazione rapporto;
- 3. incentivo all'autoimprenditorialità** ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda e i termini per comunicare casi di incompatibilità alla naspi e dis coll.



PATRONATI

titolo II capo II art.36

- 1. mandato di patrocinio in via telematica**, possono acquisirlo in questa modalità, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- 2. deroga a DM 10.10.08 art.7:** autorizza riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
- 3. deroga a L.152/2001 art.14** entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.



DATORE DI LAVORO DOMESTICO

titolo II capo II art.37

Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in scadenza dal 23.2.2020 al 31.5.2020, che saranno effettuati/recuperati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi .



DIRITTI DI PRECEDENZA SMART WORKING

titolo II capo II art.39

1. fino al 30 aprile 2020 i dipendenti disabili (ai sensi art.3. co.3 l.104/92) o quelli che ne abbiano nel proprio nucleo familiare hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità lavoro agile ai sensi degli artt.18 e 23 della legge 81/2017 a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
2. ai lavoratori settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento di istanze a svolgere la prestazione in modalità agile;
3. non essendo previste deroghe, si ritiene che tali «diritti di precedenza» concorrano, con ulteriore precedenza, con quelli già disposti dal comma 3 bis dell'art. 18 della L. 81/17 che prevedono la priorità in favore delle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità ed in favore di genitori di figli disabili.

Altre disposizioni in materia di lavoro agile riguardano le pubbliche amministrazioni per le quali il DL stanziava specifici capitoli di spesa destinati all'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. Opportuno valutare in sede di conversione di una dotazione da riconoscersi anche ai datori di lavoro privati.

Inoltre per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni si prevede che il lavoro agile, costituisca, in vigenza dell'emergenza la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Sempre con riferimento ai doli dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto l'esonero, oltrechè dalla pattuizione dell'accordo individuale, anche dagli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza. Opportuno valutare una possibile estensione in tal senso anche per i soggetti privati.

NOTA: non vengono riproposte le disposizioni contenute nei DPCM precedenti in materia di incentivazione all'utilizzo delle ferie e di utilizzo del lavoro agile. Si ritiene che le stesse in quanto compatibili e non abrogate debbano ritenersi ancora vigenti.



COMITATI INPS E COMMISSARI FONDI BILATERALI

titolo II capo II art.41

1. sospese fino al 1 giugno 2020 attività comitati centrali e periferici Inps e efficacia decreti di costituzione e ricostituzione;
2. integrazioni salariali dei fondi solidarietà bilaterali (FSBA e TIS) del D.lgs.148/2015 sono concesse dai commissari di cui al comma 3;
3. sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati dai commissari dei rispettivi fondi.



INAIL

titolo II capo II art.42

1. dal 23.2.2020 al 1.6.2020 sospesi termini di decadenza e prescrizioni delle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL;
2. nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che lo assicura ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. il predetto infortunio non sono computati ai fini oscillazione del tasso medio andamento infortunistico.



SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

titolo II capo II art.46

1. da entrata in vigore del DL è precluso per 60 giorni avvio procedure licenziamenti collettivi e restano sospese/pendenti le procedure già avviate dopo il 23.2.2020;
2. da entrata in vigore del DL e per 60 giorni il datore di lavoro (qualunque dimensione) non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, l.604/1966.



CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA

titolo II capo II art.43

INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia SPA l'importo di 50 milioni da erogare alle imprese per l'acquisto di DPI e altri strumenti di protezione individuale a valere sulle risorse già programmate.



FONDO REDDITO ULTIMA ISTANZA

titolo II capo II art.44

Per garantire le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi in conseguenza del COVID 19 è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro un fondo denominato **Fondo per il Reddito di Ultima Istanza (F.R.U.I.)** con 300 milioni per il 2020.



PREMIO DIPENDENTI

titolo IV art.63

1. **IMPORTO PREMIO: 100 euro;**
2. **PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2020;**
3. **IN PROPORZIONE AL NUMERO DI GIORNATE DI EFFETTIVO
NELLA SEDE/CANTIERE DI LAVORO (NO SMART WORKING);**
4. **SOLO A DIPENDENTI PRIVATI CON REDDITO NON SUPERIORE
40.000 EURO;**